

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2855) . . .	1002
GIANQUINTO.	1002	PRESIDENTE . 1002, 1004, 1005, 1006, 1007	1007
PRESIDENTE.	1002	AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . 1002, 1003, 1004, 1005, 1007	1007
TOZZI CONDIVI	1002	CAPPUGI	1003, 1005
Proposte e disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		ToZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1003, 1004 1006, 1007
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96);		VIVIANI LUCIANA	1004
CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297);		DELCROIX	1004, 1005, 1006, 1007
SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519);		LUCIFREDI	1004, 1006
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità (886);		MANZINI	1004
BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137);		LOMBARDI RUGGERO	1004
		GULLO	1005, 1006, 1007
		BERLINGUER	1005
		ALMIRANTE	1005
		CORBI	1006

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dominedò.

Sull'ordine dei lavori.

GIANQUINTO. Prego l'onorevole Presidente di voler mettere all'ordine del giorno dei nostri lavori la proposta di legge Santi riguardante il corpo dei vigili del fuoco.

Gli interessati ci rivolgono continue sollecitazioni perché il provvedimento sia approvato al più presto possibile. A questo proposito debbo denunciare, in questa sede, — riservandomi di ripetere la denuncia anche in Aula — un fatto veramente increscioso quanto ingiustificato. Alcuni vigili del fuoco, che erano venuti, qui, in Parlamento per esprimere le necessità della categoria, sono stati sottoposti a provvedimento disciplinare da parte del loro Comando.

È un fatto veramente inaudito e di una gravità eccezionale, perché quei vigili avevano il diritto, come tutti i cittadini, di informarsi circa lo stadio in cui si trovava l'iter di un provvedimento che per loro è della massima importanza. Vorrei, perciò, pregare il nostro Presidente di intervenire presso la Direzione generale antincendi e far rilevare l'inammissibilità del provvedimento preso.

PRESIDENTE. Lo farò a titolo personale. Il deputato Tozzi Condivi ha chiesto la parola.

TOZZI CONDIVI. Nella mia qualità di relatore, concordo nel ritenere che la proposta di iniziativa del deputato Santi è urgente ed importante. Debbo, tuttavia, aggiungere che mi trovo nell'impossibilità di svolgere la relazione, per due motivi. Innanzitutto, perché non è pervenuto il parere della IV Commissione e, in secondo luogo, perché il Governo sta predisponendo un disegno di legge che riorganizza tutta la materia o, quanto meno, degli emendamenti sostanziali, che non conosco ancora, alla proposta di legge Santi.

Per quanto riguarda il parere della Commissione finanze e tesoro, mi risulta che il nostro Presidente si è fatto più volte premura di sollecitarla e, quantunque siano scaduti i termini regolamentari per cui noi potremmo, quindi, ugualmente procedere, non ritengo che si possa fare a meno del parere finanziario, in quanto il provvedimento investe questioni economiche di notevole portata ed è necessario essere confortati dal parere della Commissione competente.

PRESIDENTE. Posso assicurare la Commissione che mi farò nuovamente interprete, presso la Commissione finanze e tesoro, delle esigenze prospettate. È evidente, comunque, che l'annuncio di un disegno di legge governativo, sulla stessa materia, determina un certo imbarazzo per i nostri lavori.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo «sfollamento». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità. (1137); e del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle proposte e sul disegno di legge recanti nuove norme per la reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. Come gli onorevoli colleghi sanno, i vari progetti presentati vennero unificati in un testo predisposto dal relatore e su di esso sono stati proposti numerosi emendamenti.

Prego il rappresentate del Governo di farci conoscere il suo pensiero al riguardo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo, innanzitutto, dichiarare che il Governo è quanto mai sollecito alle premure che, a mezzo degli emendamenti, gli sono state rivolte per addivenire alla formulazione di un testo definitivo che possa risolvere la questione della reversibilità delle pensioni. Il Governo, però, non può non richiamare l'attenzione degli onorevoli componenti di questa Commissione sulla necessità di proporre norme che, oltre a non essere in contrasto con i principi generali del nostro orientamento giuridico, non creino delle gravi contraddizioni con le leggi in vigore.

Ciò premesso, dichiaro di concordare con l'emendamento Cappugi, discusso nella precedente seduta, nel senso che accolgo il concetto di reversibilità della pensione quando il matrimonio sia stato contratto entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio o, comunque, sia stato celebrato almeno due anni prima della morte del pensionato.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

parole: « entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio dagli ordinamenti delle singole amministrazioni ».

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Lucifredi « e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età del pensionato ».

(È approvato).

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Propongo che, per una migliore intelligenza della norma, il comma venga scisso in due parti con la creazione di un nuovo comma.

PRESIDENTE. La proposta del relatore è logica, per cui metto in votazione il testo diviso in commi 1 quali, a seguito degli emendamenti approvati, restano così formulati:

« I primi due commi, nonché l'ultimo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1949, n. 1970, modificato dall'articolo unico della legge 21 agosto 1921, n. 1144, sono sostituiti dai seguenti:

« La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo o dei ruoli transitori e aggiunti, deceduto dopo avere maturato venti anni di anzianità utile ai fini della pensione, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio dagli ordinamenti delle singole amministrazioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma che, a seguito degli emendamenti approvati, resta così formulato:

« Ha del pari diritto a pensione di reversibilità la vedova qualora il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del pensionato e comunque non oltre il suo 70° anno di età ».

(È approvato).

GULLO. Desidero risollevarne la questione dell'impiegato collocato in pensione in età ancora giovane, e che sposa dopo il collocamento in pensione, morendo prima che siano trascorsi i due anni.

LUCIFREDI. Pur comprendendo l'osservazione dell'onorevole Gullo, debbo dirgli che non mi sento di dividerla. Infatti, è vero che all'età di 55 anni gli indici di mortalità sono piuttosto bassi, però è altrettanto vero che, all'ipotesi di colui che viene circuito per la tarda età, si deve aggiungere l'ipotesi, molto dolorosa, ma purtroppo esistente, di

colui che, gravemente ammalato e praticamente condannato a morire entro breve termine, contrae matrimonio nello spazio di tempo che intercorre tra la sentenza del medico ed il trapasso.

Comprendo che questo caso può verificarsi anche in costanza di rapporto d'impiego, ma è proprio in quest'ultimo caso che io riterrei veramente grave tener conto della possibilità di escludere la validità del matrimonio agli effetti della reversibilità della pensione. È un inconveniente già realizzatosi in molti casi.

Però, nel momento in cui noi, innovando il sistema legislativo sino ad oggi in atto, consentiamo che la vedova, anche nel caso di matrimonio contratto dopo la fine del rapporto d'impiego, abbia diritto alla pensione, mi pare che dell'inconveniente sopra accennato non ci si possa far carico, e di conseguenza dobbiamo restare fedeli alla formula che abbiamo testé votata.

Per questo motivo sono contrario alla proposta Gullo.

DELCROIX. Vorrei pregare l'onorevole Gullo di tener conto delle ragioni testé esposte dall'onorevole Lucifredi e di non insistere nel suo atteggiamento.

GULLO. L'onorevole Lucifredi non può, però, contestare l'esistenza di tanti casi pietosi, meritevoli della nostra attenzione.

Non mi pare giusto che, per evitare taluni inconvenienti o speculazioni, si debba ignorare che esistono casi pietosi ai quali dovremmo andare incontro.

LUCIFREDI. Purtroppo, siamo nel campo delle probabilità.

CORBI. Questo eccesso di preoccupazione per possibili speculazioni rischia di farci compiere una mostruosità di gran lunga peggiore di quella che potrebbe verificarsi qualora qualcuno, volutamente, si servisse di questa facilitazione. Pare che noi si stia smarrendo il buon senso, perché pensiamo che le donne non facciano altro che andare a caccia di moribondi! In secondo luogo, non si deve pensare che per una donna il matrimonio sia un sacrificio tale da meritare una ricompensa.

I casi cui si riferiva poc'anzi l'onorevole Gullo possono verificarsi. Però, quali legislatori, non possiamo tener conto di casi anomali e, soprattutto, risolverli nel testo di una legge che, quale quella in discussione, è di tanta portata. Leggi di questo genere, si sa, non esistono. Potremmo, avviandosi su questa strada, mettere in essere una situazione che, veramente, contrasti con il buonsenso e con i principi della morale.

Debbo, tuttavia, fare un'osservazione circa la formulazione usata dall'onorevole Cappugi. Egli parla di limiti di età previsti per la cessazione dal servizio secondo gli ordinamenti delle singole amministrazioni; ora, se questa espressione va intesa nel senso che bisogna aver riguardo ai limiti di età stabiliti dai vari ordinamenti per aver diritto al trattamento di pensione, siamo d'accordo; ma non vorrei che la norma venisse intesa estensivamente nel senso che il diritto alla reversibilità sia operante anche quando il collocamento in pensione avvenga indipendentemente dai limiti di età, come nei casi di sfollamento, abbandono volontario dell'impiego, ecc., perché non dobbiamo trascurare il concetto fondamentale sul quale poggia il diritto alla reversibilità delle pensioni e, cioè: la insormontabile pregiudiziale della maturazione del diritto alla pensione diretta! È evidente che non possiamo riconoscere alla vedova un diritto che non era maturato neanche per il marito defunto!

Per quanto riguarda, poi, l'espressione, usata nel testo unificato, « o dei ruoli transitori », devo fare osservare che, in seguito all'applicazione dei provvedimenti delegati, i ruoli transitori sono stati trasformati in ruoli aggiunti e, quindi, vi è piena parità di trattamento fra dipendenti compresi nei ruoli organici e quelli che lo sono nei ruoli aggiunti. Quindi, la parola « transitori » può essere soppressa.

Ancora un'osservazione debbo fare circa l'espressione « anzianità utilizzabile ». È necessario stabilire bene che cosa voglia intendersi con questa dizione per non cadere nell'errore di riconoscere alla vedova, come dicevo poc'anzi, un diritto non maturato dall'impiegato mentre era in servizio. Capisco che non è questa l'intenzione del proponente, ma è necessario cautelarsi da possibili equivoci o errate interpretazioni.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento Cappugi, il limite di età può essere fissato a 65 anni, lasciando, naturalmente, impregiudicata ogni più favorevole condizione, riguardante, ad esempio, i casi di collocamento in pensione a 70 anni.

CAPPUGI. Per quanto riguarda la sottile osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario, è evidente che l'intenzione non è quella di far beneficiare la vedova e i figli di una pensione di reversibilità quando non siano stati raggiunti i limiti minimi per il godimento della pensione diretta da parte del padre o, rispettivamente, del marito.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Molto bene. Resta inteso che non si può prescindere dagli anni di servizio prestato.

E alla dizione « anzianità utilizzabile » che significato si deve dare?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono d'accordo che non si debba prescindere dagli anni di servizio prestato, ma è chiaro che resta l'eccezione per i casi di morte avvenuta, per causa di servizio, prima dei limiti fissati.

Per quanto riguarda, poi, il termine « utilizzabile », sia ben chiaro che esso comprende anche quei periodi non di servizio effettivo, ma pur sempre utilizzabili ai fini della pensione, come il servizio militare, e gli altri casi normalmente riconosciuti.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo!

CAPPUGI. Debbo precisare che, se condizioniamo a 65 anni il termine valido per riconoscere il matrimonio contratto dopo il collocamento in quiescenza, noi annulliamo completamente il beneficio dell'emendamento.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già espresso il parere del Ministero del tesoro; comunque, per quanto riguarda i limiti, mi rimetto alla Commissione.

BERLINGUER. Mi permetto di non condividere le osservazioni del Sottosegretario riguardanti il rispetto dei principi generali del nostro ordinamento giuridico in materia di pensioni. Di solito, infatti, per la reversibilità della pensione si prescinde dall'età del deceduto e, soprattutto, dall'età in cui lo stesso ha contratto il matrimonio.

Fatta questa precisazione, debbo rilevare che, con gli emendamenti che sono stati presentati, si sta facendo un passo indietro rispetto al testo unificato. La posizione assunta dall'onorevole Cappugi è in contrasto non soltanto con la sostanza della proposta di legge Scalia ma anche con quella del compianto deputato Morelli. L'onorevole Sottosegretario, poi, ha cercato di dare all'emendamento Cappugi una interpretazione che, a mio avviso, ne snatura la portata. Comunque, prendo atto che si rimette alla Commissione, il che vuol dire che possiamo pronunciarci in piena libertà.

In ogni modo, noi, cioè io ed il mio gruppo, chiediamo che si voti sull'emendamento da me presentato, in quanto rispecchia il testo della proposta di legge Scalia e Morelli; dopo di che, noi facciamo nostra la norma inserita, a questo punto, nel primo testo unificato proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, e domandiamo che sia posta in votazione. Alla fine, voteremo l'emendamento Cappugi.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In materia di pensione di reversibilità, i principi fondamentali sono due: che il matrimonio sia stato celebrato durante la permanenza in servizio, che il matrimonio sia stato celebrato almeno due anni prima della morte, se contratto dopo la cessazione dal servizio.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ringrazio il Governo di essere venuto incontro alle richieste di una numerosa categoria, la quale ha dei meriti e dei diritti.

Vorrei, poi, pregare, l'onorevole Berlinguer di comprendere che, se da parte dell'onorevole Cappugi e del relatore si è giunti ad accettare qualcosa di meno di quanto avevamo in un primo tempo chiesto, ciò non vuol dire che abbiamo tradito le aspettative degli aventi diritto alla pensione di reversibilità. Noi abbiamo semplicemente cercato di ottenere il massimo possibile di fronte alla posizione assunta dalla Commissione finanze e tesoro e dal Governo. Pertanto, vorrei pregare la Commissione di approvare il primo comma nella formulazione che ho rielaborata e di cui vi darò fra poco lettura.

Intanto, vorrei anche pregare la onorevole Viviani Luciana di rendersi conto della opportunità che la parte riguardante strettamente le vedove sia oggetto di un comma a parte; ciò principalmente perché si tratta di un diritto che ha preso forma progressivamente, in base alla nuova legislazione. Non faccio, quindi, questione di diversità di diritti e capacità. Tuttavia, se è giusto che un dipendente civile abbia diritto alla reversibilità della pensione nei confronti del coniuge, quando contragga matrimonio prima di aver raggiunto i 70 anni di età, mi sembra poco opportuno adottare lo stesso criterio nei confronti della donna; anzi, mi sembra pericoloso.

VIVIANI LUCIANA. Dissento dal parere del relatore. Noi dobbiamo adeguare questa materia ai principi costituzionali, altrimenti la norma sarebbe discriminatoria. Ed io non credo che la Commissione vorrà addossarsi una simile responsabilità.

D'altra parte, bisogna considerare che le dipendenti statali versano i contributi a parità di condizione dei dipendenti dell'altro sesso.

Insisto, perciò, sul mio emendamento.

DELCROIX. Debbo manifestare la mia lieta sorpresa per le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo, in quanto, lo confesso, avevo qualche timore circa l'accettazione dei desideri espressi dalla Commissione.

Ora, nel mentre dichiaro che concordo con la formulazione contenuta nella proposta di

legge ed, anzi, ne son grato ai suoi presentatori, vorrei anche invitare gli onorevoli colleghi a considerare che i tipi di matrimonio presi in esame sono stati contratti con la consapevolezza che essi non avrebbero dato diritto alla reversibilità della pensione. È evidente, quindi, che lo Stato non ha frodato né froda nulla. La legge è quale essa è, e va rispettata e applicata.

Mi associo al parere del relatore per quanto riguarda l'emendamento Viviani, nel senso che esso deve formare oggetto di un comma a parte, trattandosi di una innovazione di fondamentale importanza, e se bisogna seguire i dettami della Costituzione non si può certo ignorare il codice civile. E il codice civile dice che il capo famiglia è il marito. La donna concorre alle spese della famiglia quando il marito non ha i mezzi sufficienti. In più, dobbiamo tener conto di quelle considerazioni di ordine morale che ci hanno preoccupato e ci hanno indotto a fissare un limite perché il matrimonio sia valido agli effetti della reversibilità del matrimonio.

Per quanto riguarda i militari, debbo ricordare che se il matrimonio tardivo è giustificato per i civili, esso lo è ancor di più per i militari, tanto vero che Platone, nella sua *Repubblica*, prevedeva il celibato per i militari.

Per concludere: io voterò per quelle formule che sembrano più restrittive, e ciò perché sono convinto che sono le più logiche, anche se non sono le più perfette.

PRESIDENTE. Credo che, ormai, ognuno di noi abbia idee chiare. Comincerò, quindi, col porre in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Viviani...

LUCIFREDI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento.

MANZINI. Anch'io voterò contro.

LOMBARDI RUGGERO. Anch'io dichiaro il voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Viviani, che propone di sostituire, al secondo comma, le parole « La vedova del dipendente civile » con le parole « I dipendenti civili dello Stato di ambo i sessi ».

(Non è approvato).

Segue l'emendamento Berlinguer. Ne do lettura:

« Al secondo comma, sostituire alle parole . quando il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte del marito, le parole: qualunque sia la data del matrimonio del dipendente civile o militare ed an-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

che quando egli lo abbia contratto essendo già in pensione, o, *subordinatamente*. qualunque sia l'epoca in cui il matrimonio è avvenuto ».

GULLO. Su quest'articolo 1 debbo fare un'osservazione che ritengo sia degna della massima attenzione da parte della Commissione. Noi, pretendiamo di accordare la reversibilità alla pensione purché all'atto del decesso l'impiegato non abbia superato i 70 anni di età. Ora, desidero sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi il caso di un impiegato che, per la gravosità del servizio prestato o per altri motivi, sia collocato in pensione in età ancora giovane, poniamo a 55 anni. Secondo quanto vogliamo disporre, se quest'impiegato sposa dopo il collocamento in pensione e muore prima che siano trascorsi due anni, la vedova non avrà diritto alla pensione! E mai concepibile una norma simile? E certamente non si può parlare di circuirzione, da parte della donna, nei confronti di un uomo di 55 anni!

CAPPUGI. È giusta l'osservazione dell'onorevole Gullo. E, a questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione del relatore sulla necessità che nella formulazione dell'articolo sia mantenuta la dizione da me proposta, altrimenti la condizione dei due anni che debbono intercorrere dalla data del matrimonio, solo per chi vada in pensione da celibe, sarà applicata anche nei confronti degli impiegati in servizio.

DELCROIX. Condivido il rilievo dell'onorevole Cappugi. Propongo che siano fatti due commi distinti, da valer l'uno per l'impiegato in servizio e l'altro per l'impiegato già in pensione.

BERLINGUER. Al caso citato dall'onorevole Gullo ne aggiungo un altro, che, a mio avviso, è ancora più grave. Ed è il caso dell'impiegato il quale, pur avendo maturato il diritto a pensione, permane in servizio effettivo, contrae matrimonio e muore prima che siano trascorsi due anni!

CAPPUGI. Questo caso è risolto da un altro comma. E da prendere in considerazione, invece, l'esempio citato dall'onorevole Gullo. Effettivamente, si dovrà fare un comma a parte per l'impiegato in pensione.

PRESIDENTE. Credo che anche in questo caso le idee siano abbastanza chiare, e perciò si può passare alla votazione dell'emendamento Berlinguer.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento Berlinguer.

ALMIRANTE. Chiedo che, se l'emendamento Berlinguer sarà bocciato, si voti il testo unificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer, di cui ho già dato lettura.
(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Chiamello, di cui do lettura:

« Ai fini della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria si considera tempestivo il matrimonio, qualunque sia la data di questo ».

(*Non è approvato*).

L'onorevole Almirante ha proposto di votare il mantenimento del testo proposto dal relatore in sede di coordinamento, in modo da fissare in un anno il periodo che deve intercorrere fra il matrimonio ed il decesso.

Pongo in votazione il primo comma facendo presente che nè il Governo nè il relatore sono favorevoli al termine di un anno:

« La vedova del dipendente civile — impiegato o salariato di ruolo, o dei ruoli transitori — o del militare, deceduto dopo aver maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione, o del pensionato, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte del marito ».

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per tesoro, Amatucci: « *dopo le parole*: ruoli transitori, *le parole*: e aggiunti ».

(*È approvato*).

Metto in votazione la soppressione delle parole « o del militare » secondo la proposta del relatore. Trattandosi di emendamento soppressivo metto prima in votazione il mantenimento del testo « o del militare ».

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Amatucci che propone, al posto della parola « utilizzabile », la parola « utile ».

(*È approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Cappugi che sostituisce le parole: « almeno un anno prima della morte del marito », con le

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Si tratta, secondo me, di votare sul principio che l'onorevole Gullo vorrebbe inserire. Come relatore riconosco che vi possono essere anche casi dolorosi, ma, come giustamente affermava prima l'onorevole Lucifredi, non potremo mai eliminarli. Dobbiamo quindi fare una legge che per quanto imperfetta, soprattutto per i casi limite, possa dare delle nuove norme alla reversibilità della pensione. Ma, oggi, noi non possiamo dare o chiedere di più.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Gullo dice esattamente:

« La condizione del termine di due anni non opera nel caso che il pensionato contragga il matrimonio prima del 60° anno di età ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a questo emendamento e credo che lo stesso onorevole proponente si renderà facilmente conto come in tal modo si allarghino i limiti in materia di pensione di reversibilità. Evidentemente, il caso che egli ha preso in considerazione, del pensionato che va in pensione relativamente giovane; che poco dopo contrae matrimonio e in breve tempo viene a mancare, è un esempio limite, naturalmente. Dal punto di vista giuridico ci si deve rendere conto che in questo caso noi finiremmo veramente col trasformare il diritto di pensione in una specie di diritto ereditario !

Quindi, per tutto quanto detto, il Governo è contrario all'emendamento.

DELCROIX. Per dichiarazione di voto. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Gul-

lo anche se mi rendo conto dell'importanza del caso che egli segnala, ma trovo molto più grave, molto più doloroso il caso della vedova del dipendente in servizio che perda il marito un mese o un giorno prima del termine utile per andare in pensione.

GULLO. Ma questo non riguarda la reversibilità.

Devo aggiungere che ho anche dimenticato di portare il caso di tutti coloro che vanno in pensione magari dopo un paio di anni per cause dipendenti dal servizio.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il caso di pensione privilegiata ordinaria, cioè per inabilità contratta in servizio, è previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'emendamento Gullo nel testo di cui ho dato testé lettura.

(Non è approvato).

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI